



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 23 settembre 2026
(OR. en)**

2025/0177(COD)

PE-CONS 46/26

**SIMPL 156
ANTICI 162
INDEF 134
MAP 138
CSC 429
ENV 777
COMPET 795
ENT 164
MI 666
CHIMIE 88
CODEC 1247**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE per quanto riguarda la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e la semplificazione degli appalti nel settore della sicurezza e della difesa

DIRETTIVA (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE,
per quanto riguarda la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa
e la semplificazione degli appalti nel settore della sicurezza e della difesa**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2026/30, 16.1.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/30/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 16 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 marzo 2025 sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 ("libro bianco congiunto"), legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa con la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza e al fine di rafforzare la propria autonomia strategica e resilienza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa e mantenga saldo il proprio sostegno all'Ucraina. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima e di migliorare la sua sicurezza di approvvigionamento nell'intento di ottenere un autentico mercato europeo dei prodotti e dei servizi per la difesa, consentendo all'Unione e ai suoi Stati membri di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione e i suoi Stati membri dispongano di una posizione europea di difesa forte e sufficiente entro il 2030.

- (2) Al fine di conseguire gli obiettivi di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione e di migliorare il funzionamento del mercato interno, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo, la promozione dell'autonomia strategica, della trasparenza e della responsabilità dell'Unione sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione, operino, si espandano, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.
- (3) Un sistema di trasferimento ben funzionante di prodotti per la difesa tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato a livello di Unione per tali prodotti. Esso promuoverà la cooperazione all'interno dell'UE tra soggetti economici, organismi di ricerca e innovatori che operano nel settore della difesa, migliorando il trasferimento di conoscenze tra soggetti di tutta l'Unione, incoraggiando l'innovazione e rafforzando il mercato interno. L'eliminazione di ostacoli e barriere inutili favorirà lo sviluppo di tecnologie dirompenti e di processi industriali innovativi. In tal modo affronterà le carenze critiche in termini di prontezza, promuovendo un settore europeo della difesa più dinamico, competitivo e agile.

- (4) I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione sono soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di licenze di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione o del proseguimento di progetti collaborativi europei nel settore della difesa, ad esempio quelli nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), che comprendono la creazione o il rilancio di cluster regionali dell'industria della difesa, il rafforzamento delle capacità industriali locali, la promozione del trasferimento di tecnologie, delle sinergie e dell'espansione industriale e il potenziamento delle catene di approvvigionamento critiche, estendendo nel contempo i benefici a tutti gli Stati membri, nonché progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest - EDPCI) o programmi di armamento collaborativi tra Stati membri, anche nell'ambito delle strutture per un programma europeo di armamento (SEAP), volti in particolare a rafforzare la cooperazione all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva.

³ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj>).

Le esenzioni possono agevolare la tempestiva disponibilità di capacità e condizioni prevedibili per l'industria, comprese le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in tutto il mercato interno. In particolare, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti collaborativi europei nel settore della difesa, ad esempio progetti nel quadro della PESCO, progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, EDPCI o programmi di armamento collaborativi tra Stati membri, anche nell'ambito delle SEAP, i trasferimenti nel quadro di partenariati industriali intra-UE strutturati, i trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, i trasferimenti tra fornitori certificati e destinatari certificati, i trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi o i trasferimenti volti a prestare aiuto e assistenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e i trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 TUE.

- (5) Tenendo conto del fatto che i partenariati industriali intra-UE strutturati svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la competitività, l'innovazione e la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione promuovendo la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno agevolare i trasferimenti di prodotti per la difesa nell'ambito di tali partenariati. Tali partenariati, caratterizzati dalla loro stabilità nel tempo e da obiettivi condivisi, contribuiscono allo sviluppo di capacità di difesa dell'Unione sicure e interoperabili, conformandosi agli interessi strategici dell'Unione. Per agevolarne l'efficienza operativa e garantire flessibilità nelle catene di approvvigionamento, è opportuno introdurre una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti nel quadro dei partenariati industriali intra-UE strutturati o consentire agli Stati membri di esentare tali trasferimenti dall'obbligo di autorizzazione preventiva. Tali esenzioni dovrebbero essere applicate caso per caso a specifici partenariati industriali intra-UE strutturati, quali un consorzio, un'impresa comune o un gruppo societario specifici, e non dovrebbero essere utilizzate come un'esclusione generale applicabile a tutte le entità che partecipano a partenariati industriali intra-UE strutturati. Tale approccio garantisce che gli Stati membri mantengano la visibilità e la sorveglianza sulle entità che beneficiano di tale esenzione, consentendo loro di verificare la conformità ai criteri di cui alla direttiva 2009/43/CE come modificata dalla presente direttiva.
- (6) Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'UE di prodotti per la difesa.

- (7) Al fine di garantire il funzionamento efficace ed efficiente del sistema di trasferimento intra-UE per i prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i fornitori che intendono trasferire tali prodotti dal loro territorio possano utilizzare licenze generali di trasferimento o presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali. Le eventuali condizioni preliminari imposte dagli Stati membri dovrebbero basarsi soltanto su criteri di rilevanza diretta per la capacità dei fornitori di rispettare la legislazione in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni. Criteri quali la forma giuridica o lo status giuridico dei fornitori non dovrebbero impedire ad alcune categorie di fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali.
- (8) È opportuno introdurre una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti tra fornitori certificati e destinatari certificati. Per promuovere ulteriormente la cooperazione tra tali imprese e la loro integrazione, tale licenza generale di trasferimento dovrebbe riguardare un maggior numero di prodotti per la difesa rispetto alle licenze generali di trasferimento esistenti per i trasferimenti a destinatari certificati. Le imprese certificate hanno dimostrato una forte capacità di rispettare le norme in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni e hanno altresì sostenuto costi importanti per ottenere la certificazione. A tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di possibilità semplificate e meno onerose per effettuare trasferimenti intra-UE. A seguito dell'introduzione di tale licenza generale di trasferimento, l'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE dovrebbe essere modificato per tenere conto della certificazione dei fornitori.
- (9) Come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE, tale direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

- (10) La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri siano in grado di introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia, tale possibilità potrebbe essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità e la capacità delle autorità nazionali competenti di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti in caso di urgenza risultante da situazioni di crisi. Attraverso un maggiore ricorso alle licenze generali di trasferimento gli Stati membri contribuirebbero al corretto funzionamento e a un'ulteriore integrazione del mercato europeo della difesa in tutta l'Unione, compreso l'accesso transfrontaliero intra-UE alle catene di approvvigionamento della difesa, in particolare per le PMI e le imprese a media capitalizzazione. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.

- (11) L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Le PMI, in particolare, sono colpite in modo sproporzionato da tali ritardi e subiscono pertanto svantaggi competitivi rispetto agli attori di mercato più grandi. Tali ritardi incidono negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. È pertanto necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe comprendere tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto, e per quanto possibile, lungo l'intera catena di approvvigionamento. Tali licenze generali di trasferimento dovrebbero coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE e dovrebbero applicarsi solo ai trasferimenti necessari all'attuazione di progetti specifici. Tali licenze generali di trasferimento dovrebbero riguardare solo i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. Qualora anche un soggetto stabilito in un paese terzo partecipi a un progetto finanziato da un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa, il controllo delle esportazioni verso tale soggetto di un paese terzo non dovrebbe essere influenzato dalle disposizioni di tale direttiva e dovrebbe rimanere soggetto alla politica degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, per quanto possibile, prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa come identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.

- (12) Inoltre, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, è necessario adeguare gli obblighi di informazione che i fornitori di prodotti per la difesa devono fornire, in quanto le attuali disposizioni possono rivelarsi onerose nei casi di trasferimenti immateriali di software e tecnologie. È opportuno offrire ai fornitori la flessibilità necessaria, mantenendo nel contempo la responsabilità, la trasparenza e il controllo, al fine di agevolare il trasferimento efficiente ed efficace di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione. La necessità di modificare tali obblighi per i trasferimenti immateriali di software e tecnologie richiede una valutazione caso per caso. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tali obblighi non siano sproporzionati per i fornitori. Tali obblighi dovrebbero essere proporzionati agli obiettivi di controllo degli Stati membri e adattati, se necessario, per monitorare l'attività di trasferimento senza imporre obblighi indebiti ai fornitori.
- (13) Al fine di agevolare la cooperazione tra imprese all'interno dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di modificare l'elenco dei trasferimenti che possono essere esentati dall'obbligo di autorizzazione preventiva, per includere i casi in cui i trasferimenti sono necessari per la cooperazione intra-UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (14) Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/43/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 114 TFUE.
- (15) Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e rafforzare la sicurezza e l'autonomia strategica dell'Unione, è necessario un aumento significativo degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – *Security Action for Europe*), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio⁵. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. Per garantire che un aumento della spesa risulti anche in un aumento delle capacità, è opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.

⁵ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

⁶ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

- (16) Per conseguire l'agilità necessaria nel rispondere a esigenze di sicurezza emergenti, è necessario aumentare gli importi delle soglie per gli appalti disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE. Tale adeguamento consentirebbe agli Stati membri di concentrare le proprie risorse sugli appalti più critici e alleggerirebbe gli oneri amministrativi che gravano sull'industria per le procedure di appalto di dimensioni inferiori, il che contribuirebbe a ridurre la complessità normativa e i costi associati a tali appalti, promuovendo altresì una maggiore partecipazione di nuovi operatori del mercato, in particolare start-up e scale-up, a opportunità di appalto di portata inferiore e più accessibili. Tuttavia, anche se un contratto non raggiunge gli importi delle soglie, restano applicabili i principi generali degli appalti pubblici a norma del diritto dell'Unione, tra cui la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento nonché la proporzionalità.
- (17) Inoltre, agli Stati membri dovrebbe essere concessa la flessibilità di beneficiare di tutti gli strumenti disponibili relativi agli appalti pubblici. Al fine di aumentare il numero di modi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono effettuare appalti pubblici, è opportuno aggiungere la possibilità di ricorrere alla procedura aperta e al sistema dinamico di acquisizione. Tali due procedure si basano su quelle previste dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Quando utilizzano un sistema dinamico di acquisizione, è importante che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori ricorrano maggiormente a criteri di rapporto qualità-prezzo, ove possibile.

⁷ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj>).

- (18) Vi è l'urgente necessità che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore, così da evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE.
- (19) La direttiva 2009/81/CE prevede disposizioni specifiche applicabili in casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. In tale contesto, è importante sottolineare la natura dinamica del termine "crisi", per chiarire che esso include le situazioni di emergenza derivante dall'evoluzione di situazioni di crisi prolungate, compresa l'evoluzione della situazione geopolitica. La definizione di crisi di cui all'articolo 1, punto 10, della direttiva 2009/81/CE riconosce che una crisi può persistere ed evolvere nel tempo, al di là dell'evento dannoso che l'ha scatenata.

- (20) Si registra la necessità di un aumento e un miglioramento degli investimenti collaborativi, dallo stadio di ricerca a quello di sviluppo di sistemi complessi, passando dalla commercializzazione e l'assegnazione di appalti, nella prospettiva di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Gli appalti comuni degli Stati membri sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle capacità di difesa, contribuendo in tal modo a una difesa europea più forte e coesa. Sulla base della comunicazione della Commissione del 2019 sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza⁸, è necessario stabilire disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo dopo la fine della fase di ricerca e sviluppo per le fasi successive del ciclo di vita. Inoltre, anche al fine di sostenere le fasi successive del ciclo di vita dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa finanziati dall'Unione, è necessario chiarire che gli Stati membri possono beneficiare dell'esclusione per i programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo alle stesse condizioni anche per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, quali il FED. Ciò fornirebbe la necessaria certezza del diritto e garantirebbe che la flessibilità consentita dall'esclusione sostenga il proseguimento dei progetti del FED nell'ambito di un quadro di cooperazione anche dopo il completamento della fase di ricerca e sviluppo. Preciserebbe inoltre che anche gli Stati membri che aderiranno dopo la fase di ricerca e sviluppo in veste di partecipanti effettivi al programma di cooperazione beneficerebbero dell'esclusione.
- (21) Al fine di sostenere ulteriormente gli appalti comuni e garantire la certezza del diritto, è necessario modificare la direttiva 2009/81/CE per stabilire norme sugli appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di Stati membri diversi.

⁸ Comunicazione della Commissione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza) (GU C 157 dell'8.5.2019, pag. 1).

- (22) Per poter rispondere in modo rapido e coordinato alle sfide emergenti in materia di sicurezza, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono consentire ai loro omologhi di altri Stati membri di aderire a un accordo quadro esistente durante il suo periodo di validità anche se l'accordo quadro non prevede tale opzione, come stabilito dal regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Ciò permette di migliorare l'efficienza, evitare la duplicazione delle procedure e promuovere la cooperazione transfrontaliera, l'interoperabilità e le economie di scala.
- (23) Per offrire agli Stati membri maggiore prevedibilità e stabilità nella pianificazione degli appalti nel settore della difesa, è necessario modificare le norme che disciplinano gli accordi quadro. Al fine di rispecchiare le specificità del settore della difesa, è necessario estendere a dieci anni la durata massima possibile degli accordi quadro a 10 anni, consentendo agli Stati membri di istituire partenariati a più lungo termine con l'industria e di pianificare con maggiore certezza le loro esigenze in materia di appalti nel settore della difesa, garantendo nel contempo che le norme dell'Unione in materia di appalti nel settore della difesa rimangano flessibili e adattate alle esigenze specifiche di quest'ultimo settore.

⁹ Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP") (GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj>).

- (24) La direttiva 2009/81/CE dovrebbe rispecchiare inoltre la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e allinearsi alle disposizioni della direttiva 2014/24/UE relative alla modifica dei contratti di appalto. In particolare, le norme sulla modifica dell'accordo quadro dovrebbero essere applicate nella direttiva 2009/81/CE nello stesso modo in cui sono applicate nella direttiva 2014/24/UE.
- (25) Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero strutturare gli accordi quadro, i sistemi dinamici di acquisizione e i partenariati per l'innovazione in modo da agevolare la partecipazione delle PMI, anche attraverso l'uso di lotti, criteri di selezione proporzionati e specifiche tecniche non discriminatorie, come l'accesso dei fornitori di tecnologie a duplice uso e delle imprese che operano sia nel settore civile che in quello della difesa, compresi le imprese innovative locali e gli operatori provenienti da Stati membri di dimensioni più piccole in cui l'industria è in fase di sviluppo.
- (26) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, alcuni obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere temporaneamente sospesi per consentire alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse, senza tuttavia compromettere la trasparenza e la responsabilità.
- (27) Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, e dagli articoli 62 e 114 TFUE.

- (28) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme applicabili ai trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e agli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la natura transfrontaliera dei trasferimenti e degli appalti legati alla difesa, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (29) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2009/43/CE

La direttiva 2009/43/CE è così modificata:

1) all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti:

"8) "crisi": una crisi ai sensi dell'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

9) "partenariato industriale intra-UE strutturato": un accordo di collaborazione stabile e duraturo tra due o più soggetti stabiliti in Stati membri diversi, che fanno parte di uno stesso gruppo societario, di un consorzio, di un'impresa comune o di un'altra entità strutturata in modo analogo e sono impegnati nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nell'assemblaggio, nella fornitura, nella commercializzazione o nel sostegno durante l'intero ciclo di vita comuni di un prodotto per la difesa.

* Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).";

2) all'articolo 4, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, in uno o più dei seguenti casi:

a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;

a bis) il destinatario è un'istituzione o un organismo dell'Unione o l'Agenzia europea per la difesa;

b) le forniture sono effettuate dall'Unione, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;

b bis) il destinatario e il fornitore sono imprese certificate ai sensi dell'articolo 9;

c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di collaborazione tra Stati membri in materia di armamenti, compresi i progetti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), le strutture per i programmi europei di armamento (SEAP) e i progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI);

c bis) il trasferimento è necessario per l'attuazione di un progetto finanziato nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa;

c ter) il trasferimento avviene nel quadro di un partenariato industriale intra-UE strutturato;

- c quater) il trasferimento avviene in caso di urgenza risultante da situazioni di crisi;
 - c quinquies) il trasferimento mira a fornire aiuto e assistenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione Europea (TUE);
 - d) il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza;
 - d bis) il trasferimento è collegato all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 TUE, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE;
 - e) il trasferimento è necessario per una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione o una volta conclusa la stessa.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 del presente articolo per includere qualsiasi dei seguenti ulteriori casi :
- a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;
 - b) l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva;

- c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4;
 - d) il trasferimento è necessario ai fini della cooperazione intra-UE.
 - 4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7. Fatto salvo l'articolo 8, non sono imposte condizioni preliminari che abbiano l'effetto di impedire ai fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali, sulla base di criteri non connessi alla loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni.";
- 3) L'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) è inserita la lettera seguente:

"b bis) il destinatario e il fornitore sono imprese certificate ai sensi dell'articolo 9;"
 - ii) sono aggiunte le lettere seguenti:
 - "e) la pubblicazione è richiesta dall'articolo 5 bis;
 - f) la pubblicazione è richiesta dall'articolo 5 ter";

iii) è aggiunto il comma seguente:

"La licenza generale di trasferimento di cui al primo comma, lettera b bis), si applica almeno ai prodotti per la difesa oggetto della licenza generale di trasferimento di cui al primo comma, lettera b).";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione la possibilità di introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione intergovernativa, quali i progetti PESCO, le SEAP e gli EDPCI, concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per l'esecuzione di quest'ultimo.

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 5 bis

Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa

1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che coprono tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze coprono i prodotti per la difesa di cui all'allegato e si applicano solo ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti specifici.
2. Gli Stati membri possono prevedere che il sistema di licenze di cui al paragrafo 1 si applichi anche alle fasi successive del ciclo di vita dei progetti che si svolgono dopo le fasi finanziate nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa.
3. Gli Stati membri non richiedono alcun impegno aggiuntivo, quali certificati relativi all'impiego finale o limitazioni all'esportazione dei prodotti per la difesa, se un accordo o un contratto di finanziamento concluso nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa contiene l'impegno a far sì che i prodotti per la difesa connessi all'attuazione di un determinato progetto o da esso risultanti non siano condivisi senza autorizzazione, al di fuori dei partecipanti all'accordo di finanziamento o delle parti del contratto in questione, dell'autorità di finanziamento o dell'amministrazione aggiudicatrice o, se del caso, della Commissione, quando la stessa non agisce in veste di autorità di finanziamento o amministrazione aggiudicatrice, e della Corte dei conti di cui al paragrafo 4.

4. L'accordo o il contratto di finanziamento può definire le modalità secondo le quali i prodotti per la difesa connessi all'attuazione di un determinato progetto possono essere trasferiti alla Corte dei conti quando i partecipanti, le autorità di finanziamento o le amministrazioni aggiudicatrici o, se del caso, la Commissione, quando la stessa non agisce in veste di autorità di finanziamento o amministrazione aggiudicatrice, sono tenuti giuridicamente a procedere in tal senso.

Articolo 5 ter

Licenze per trasferimenti che avvengono nel quadro di un partenariato industriale intra-UE strutturato

1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti che avvengono nel quadro di un partenariato industriale intra-UE strutturato.
2. Le licenze di cui al paragrafo 1 si applicano anche ai trasferimenti immateriali di software e tecnologie.";

5) all'articolo 8 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Gli Stati membri garantiscono la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo relative ai trasferimenti immateriali di software e tecnologie e, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 3, lettere b) e c), evitano obblighi in materia di informazione sproporzionati per i fornitori. ";

6) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione delle imprese stabilite nel loro territorio che ricevono o forniscono prodotti per la difesa usufruendo di licenze di trasferimento pubblicate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e b bis).";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare la legislazione dell'Unione e nazionale in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni, soprattutto in relazione alle misure di dovuta diligenza volte a valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti e in relazione alle limitazioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L'affidabilità dell'impresa viene valutata sulla base dei criteri seguenti:";

ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) esperienza comprovata in trasferimenti e attività di esportazione inerenti alla difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa dei controlli dei trasferimenti e delle esportazioni applicabili, compresi le restrizioni all'esportazione, le eventuali decisioni giudiziarie in materia, l'autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e l'impiego di personale dirigente con esperienza;

b) attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all'interno dell'Unione;"

iii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa:

- i) le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni;
- ii) la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa;
- iii) le procedure di controllo interno e di informazione e le misure correttive;
- iv) le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale;

- v) le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica e di sicurezza delle informazioni;
 - vi) la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni; e
 - vii) i processi e le procedure di verifica delle transazioni.";
- c) al paragrafo 3, le lettere b), e c) sono sostituite dalle seguenti:
- "b) il nome e l'indirizzo dell'impresa;
 - c) una dichiarazione di conformità dell'impresa ai criteri di cui al paragrafo 2; e";
- d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità dell'impresa ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4. Le imprese informano senza indugio le autorità competenti delle modifiche apportate alla propria organizzazione o alle proprie attività industriali o commerciali nel settore dei prodotti per la difesa. In tali casi, le autorità competenti possono valutare se l'impresa continua a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 2.";
- e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- "8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei fornitori e dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei fornitori e dei destinatari certificati dagli Stati membri.";

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Riesame e relazioni

Entro il 1° gennaio 2031 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva nel contesto del miglioramento della prontezza dell'Europa alla difesa entro il 2030, come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nel marzo 2025, e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se e in che misura gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e l'obiettivo di migliorare la prontezza dell'Europa alla difesa entro il 2030. Nella relazione essa riesamina, tra l'altro, l'applicazione degli articoli 5 e 5 bis, degli articoli da 9 a 12 e dell'articolo 15 e valuta in che modo la presente direttiva abbia rafforzato l'offerta di prodotti europei nel settore della difesa e della sicurezza, tenendo conto, tra l'altro, del successo del relativo potenziamento complessivo e della situazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione. Se opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa.".

Articolo 2
Modifiche della direttiva 2009/81/CE

La direttiva 2009/81/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) i punti 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:

"15) "candidato": un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;

16) "offerente": un operatore economico che ha presentato un'offerta";

b) sono inseriti i punti seguenti:

"17 bis) "attività di centralizzazione delle committenze": attività svolte in una delle forme seguenti:

a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;

b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;

17 ter) "attività di committenza ausiliarie": attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata/dell'ente aggiudicatore interessato;"

c) il punto 18) è sostituito dal seguente:

"18) "centrale di committenza": un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore oppure un ente pubblico europeo che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;"

d) è inserito il punto seguente:

"18 bis) "procedura aperta": una procedura nel contesto della quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara;"

e) è inserito il punto seguente:

"21 bis) "sistema dinamico di acquisizione": un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore;"

f) è aggiunto il punto seguente:

"29) "manutenzione": tutte le azioni intraprese al fine di garantire la prontezza e la capacità operativa di attrezzature militari o sensibili, in particolare al fine di mantenere le attrezzature in condizioni specifiche fino alla fine del loro utilizzo o di ripristinare tali condizioni, tra cui figurano la prontezza alle missioni, la longevità e gli aggiornamenti, la personalizzazione e la specializzazione, l'ispezione, la revisione, il collaudo, la manutenzione, le modifiche, la classificazione in termini di funzionalità, la riparazione, il recupero, la ricostruzione, la rigenerazione, il recupero di componenti e la cannibalizzazione.";

2) l'articolo 8 è così modificato:

a) alla lettera a), "432 000 EUR" è sostituito da "2 000 000 EUR";

b) alla lettera b), "5 404 000 EUR" è sostituito da "10 000 000 EUR";

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti";

b) il paragrafo 5 è così modificato:

i) alla lettera a) "80 000 EUR" è sostituito da "360 000 EUR" e "1 000 000 EUR" è sostituito da "1 800 000 EUR";

ii) alla lettera b) "80 000 EUR" è sostituito da "360 000 EUR";

c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.";

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.";

4) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante appalti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze. Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici/altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell'avviso di indizione di gara per l'istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi da o attraverso una centrale di committenza sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui:
- a) la centrale di committenza l'abbia rispettata, oppure
 - b) la centrale di committenza non sia un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l'aggiudicazione dell'appalto siano conformi alla presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere oggetto di misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.

Inoltre si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza.

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore in questione è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, segnatamente:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
 - c) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto di servizi per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.";

- 5) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 10 bis

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di appalti conformemente al presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo al fine di eludere l'applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell'Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.

2. Uno Stato membro non vieta alle sue amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di utilizzare attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro o di offrire attività di centralizzazione delle committenze alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori ubicati in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore, gli Stati membri possono specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite alla lettera a) o alla lettera b) dell'articolo 1, punto 17 bis).

3. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza. Ciò non si applica agli enti pubblici europei.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza si applicano anche:

- a) all'aggiudicazione di un appalto nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro; e
- c) alla determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nei casi in cui l'accordo quadro coinvolga più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo.

4. Varie amministrazioni aggiudicatrici/varî enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì, nella misura stabilita all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, aggiudicare appalti basati sull'accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione.

A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:

- a) le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
- b) l'organizzazione interna della procedura di appalto, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, e la conclusione degli appalti.

Un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore partecipante è considerata/o aver rispettato i propri obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto. Nel determinare le responsabilità e il diritto nazionale applicabile di cui alla lettera a), secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni di diritto nazionale applicabili dei loro rispettivi Stati membri. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionati nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.

5. Se più amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un ente congiunto in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno degli Stati membri seguenti:
- a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la propria sede sociale;
 - b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le proprie attività.

L'accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

Articolo 10 ter

Appalti congiunti occasionali

1. Due o più amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se la procedura d'appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto della totalità delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori interessati.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ogni amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti che ha svolto a proprio nome e per proprio conto.";

- 6) all'articolo 13, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- "c) gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto o un aggiornamento che apporta modifiche sostanziali o miglioramenti sostanziali a un prodotto esistente e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto.

Se uno Stato membro diventa membro a pieno titolo di un programma di cooperazione dopo il completamento della fase di ricerca e sviluppo di tale programma, per le fasi successive del ciclo di vita del prodotto, il presente articolo si applica allo Stato membro aderente. Un progetto di ricerca e sviluppo gestito da istituzioni o organi dell'Unione, attuato conformemente alle norme dell'Unione e finanziato dal bilancio dell'Unione, costituisce un programma di cooperazione condotto congiuntamente da almeno due Stati membri e può proseguire per le fasi successive alla fase di ricerca e sviluppo, nel qual caso gli appalti successivamente aggiudicati nel quadro del programma possono essere esclusi anche a norma del presente articolo;

- d) gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano o sono in fase di addestramento al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni;"

7) all'articolo 25, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

Nelle circostanze di cui all'articolo 27 o 27 bis, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione.";

8) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta, alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possano avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";

9) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 27 bis

Partenariato per l'innovazione

1. Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione a un partenariato per l'innovazione in risposta a bando di gara, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le informazioni fornite dagli operatori economici e invitano i candidati idonei a partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 47.

2. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e i partecipanti.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa/esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

3. Salvo disposizione contraria del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento e la concorrenza leale fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all'articolo 6, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

5. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione. Prima della fine di una fase in corso, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può specificare i criteri di aggiudicazione e i costi massimi da utilizzare per selezionare le offerte che partecipano alla fase successiva. Tali criteri di aggiudicazione e i costi massimi sono proporzionati ai risultati attesi della fase in corso e agli obiettivi del partenariato per l'innovazione. Nel caso in cui un offerente escluso in una fase precedente diventi ammissibile alla fase successiva a seguito di tali criteri di aggiudicazione e dei costi massimi, tale offerente è invitato a partecipare alla fase successiva.
6. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più partner, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non rivela agli altri partner, conformemente all'articolo 6, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

7. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.";

10) l'articolo 28 è così modificato:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) nel caso degli appalti di lavori, forniture e servizi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta, una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
- b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con gli articoli 5, 19, 21, 24 e con il capo VII del titolo II, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta, di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, nella misura in cui:
 - i) le condizioni iniziali dell'appalto non sono sostanzialmente modificate; e

- ii) essi includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 39 a 46 che, nella procedura aperta, nella procedura ristretta, nel dialogo competitivo o nel partenariato per l'innovazione precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
- c) quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d);
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori in questione, non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore;

- e) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;"
- b) al punto 4), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 8.

Il ricorso a questa procedura è limitato ai sette anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;"

c) il punto 5) è sostituito dal seguente:

"5) nel caso degli appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di uno Stato membro di stanza o che devono essere stanziati all'estero, quando l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta o dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7.";

11) all'articolo 29, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La durata di un accordo quadro non può superare i dieci anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.";

12) al titolo II, capo V, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 29 bis

Sistema dinamico di acquisizione

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.
2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi al sistema non è limitato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

In deroga all'articolo l'articolo 33, si applicano i termini seguenti:

- a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
 - b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
3. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici.
4. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori:
- a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - b) precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

- c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
 - d) offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

In deroga al primo comma, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione e, su richiesta, le relative motivazioni.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 34. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta.

Tali amministrazioni/enti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 47. Detti criteri sono, all'occorrenza, precisati nell'invito a presentare offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Tali amministrazioni/enti informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i modelli di formulari seguenti:
- a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
 - b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino prove sufficienti relative ai criteri di selezione qualitativa.
9. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.";

13) l'articolo 30 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura aperta, a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, al dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Tali amministrazioni/enti possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.";

14) l'articolo 33 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data dell'invio del bando di gara.

Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito e nelle procedure aperte il termine minimo di ricezione delle offerte è di trentacinque giorni a decorrere dalla data dell'invio del bando di gara.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora, nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VI, punto 3;

- b) nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte; e
- c) nelle procedure aperte, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VI, punto 3.";

15) all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, dei dialoghi competitivi e dei partenariati per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare oppure, nel caso del dialogo competitivo, a partecipare al dialogo o, nel caso del partenariato per l'innovazione, a partecipare.";

16) l'articolo 35 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto, alla conclusione di un accordo quadro o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per cui essi hanno deciso di rinunciare all'aggiudicazione dell'appalto, di non concludere l'accordo quadro per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura, oppure di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici sia pubblici che privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.";

17) l'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta o a dialogare, oppure, nel caso del partenariato per l'innovazione, che inviteranno a partecipare. In questo caso:";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 4 e all'articolo 27 bis, paragrafi 2 e 5, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'onori. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.";

18) all'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Nel caso di appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono richiedere che determinati attività essenziali siano svolte direttamente dall'offerente stesso o, nel caso in cui l'offerta sia presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, da un partecipante di tale raggruppamento".

19) al titolo II, capo VII, sezione 3, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 49 bis

Modifica di appalti durante il periodo di validità

1. Gli appalti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura di appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale dell'appalto o dell'accordo quadro;
 - b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte dell'imprenditore originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'imprenditore:
 - i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
 - ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

- c) ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;
 - ii) la modifica non altera la natura generale dell'appalto; e
 - iii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore dell'appalto o dell'accordo quadro iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
- d) se un nuovo imprenditore sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze seguenti:
 - i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

- ii) all'imprenditore iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali all'appalto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; o
 - iii) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa/l'ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi dell'imprenditore principale nei confronti dei propri subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 21;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno modificato un appalto nelle situazioni di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, pubblicano un avviso al riguardo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale avviso contiene, *mutatis mutandis*, le informazioni richieste in un avviso di aggiudicazione.

2. Inoltre, e senza bisogno di verificare se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), gli appalti possono anche essere modificati senza necessità di una nuova procedura ai sensi della presente direttiva se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

- a) le soglie fissate all'articolo 8; e

- b) il 10 % del valore iniziale dell'appalto per i contratti di servizi e forniture e il 15 % del valore iniziale dell'appalto per i contratti di lavori.

Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva dell'appalto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è determinato sulla base del valore cumulativo netto delle modifiche successive.

- 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando l'appalto prevede una clausola di indicizzazione.
- 4. Una modifica di un appalto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura dell'appalto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
 - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'imprenditore in modo non previsto nell'appalto o nell'accordo quadro iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione dell'appalto o dell'accordo quadro;
 - d) se un nuovo imprenditore sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
5. Una nuova procedura di appalto in conformità alla presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un appalto o un accordo quadro nel relativo periodo di validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.";
- 20) all'articolo 52, paragrafo 6, terzo comma, ""sette anni" è sostituito da "10 anni";
- 21) all'articolo 55, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Le procedure di ricorso di cui al presente titolo si applicano agli appalti di cui all'articolo 2, compresi gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 12 e 13.";

22) all'articolo 58, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente

"nel caso di un appalto basato su un accordo quadro come previsto all'articolo 29 e nel caso di un appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione come previsto all'articolo 29 bis.";

23) all'articolo 60, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nei casi di cui all'articolo 58, secondo comma, lettera c), se gli Stati membri hanno previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.";

24) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Obblighi di comunicazione di dati statistici

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico stilato in conformità all'articolo 66 e relativo agli appalti di forniture, servizi e lavori aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.
2. In deroga al paragrafo 1, l'obbligo ivi previsto è temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2030, che corrisponde all'orizzonte di pianificazione della prontezza dell'Unione alla difesa.";

- 25) l'articolo 68 è soppresso.
- 26) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Articolo 73

Riesame e relazioni

Entro il 1° gennaio 2031 la Commissione esamina l'attuazione della presente direttiva alla luce del miglioramento della prontezza dell'Europa alla difesa entro il 2030, e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se e in quale misura gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche riguardo al funzionamento del mercato interno e all'obiettivo di migliorare entro il 2030 la prontezza dell'Europa alla difesa. Nella sua relazione, la Commissione esamina in particolare l'applicazione dell'articolo 8 e dell'articolo 28, paragrafo 2. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa."

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

In relazione al presente atto è stata formulata una dichiarazione, che figura nella GU C, ..., ELI: ...⁺

⁺ GU: inserire il riferimento alla GU della dichiarazione, compreso il riferimento ELI.